



DELIBERAZIONE N. 68

SEDUTA CONSILIARE 1 DICEMBRE 2020

c.d. diritto di tribuna

Il Presidente riferisce

omissis

proposta di modifica del regolamento locale con eliminazione della parte in cui si era riconosciuto il diritto di tribuna degli avvocati nelle materie riservate ai magistrati.

omissis



DELIBERAZIONE N. 69

SEDUTA CONSILIARE 1 DICEMBRE 2020

***Convenzione Ordine/Corecom per la partecipazione
televisiva su rai 3***

*OMISSIS... sulla convenzione Ordine/Corecom per la
partecipazione televisiva su rai 3 il tema trattato sarà:*

*Lo sportello del cittadino: dal Regolamento del Consiglio
dell'Ordine Avvocati di Bari all'attuazione di un servizio a cura
degli avvocati per un cittadino consapevolmente vicino alla
Giustizia. Funzione e scopi dello Sportello nella recente attuazione
per la Volontaria giurisdizione.*

Il Consiglio autorizza.



DELIBERAZIONE N. 70

SEDUTA CONSILIARE 15 DICEMBRE 2020

c.d. diritto di tribuna

Il Presidente relaziona in merito agli eventi relativi alla questione del Consiglio Giudiziario già trattata nella precedente seduta richiamando la nota dei Consiglieri Giudiziari Laici che è stata già messa a disposizione dei consiglieri dell'Ordine; sottopone quindi al Consiglio la bozza di deliberato condivisa con i Presidenti dei Coa di Foggia e Trani.

Il Consiglio, all'unanimità, adotta il seguente deliberato:

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani hanno preso cognizione della lettera inviata il 9 dicembre u.s. e firmata dai Consiglieri Giudiziari laici nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei rispettivi Consigli dell'Ordine del Distretto.

Occorre, prima di ogni altra cosa, rinnovare la fiducia e la stima nei riguardi dei tre Professionisti che sono stati individuati, quali rappresentanti del libero Foro, in seno al Consiglio Giudiziario di Bari, così come va ulteriormente rimarcata la stima e la collaborazione nei confronti del Presidente della Corte di Appello di Bari, dott. Francesco Cassano, e del Procuratore Generale presso la medesima Corte, dott.ssa Annamaria Tosto.

Sin dal primo giorno dei loro rispettivi insediamenti, i rapporti tenuti dai due alti Magistrati con l'Avvocatura sono stati improntati sempre al rispetto reciproco ed alla

massima collaborazione, nella consapevolezza di agire tutti nell'unico interesse superiore: il buon funzionamento della Giurisdizione.

È, pertanto, con vivo sconcerto che si apprende che il primo atto importante del nuovo Consiglio Giudiziario, insediatosi da poco più di un mese, sia quello della soppressione del cosiddetto "diritto di tribuna" dei consiglieri laici, già previsto dal vigente regolamento per effetto di una riforma medio tempore intervenuta.

Si legge nella richiamata missiva, infatti, che i componenti togati eletti hanno proposto con viva forza la modifica del regolamento nel senso ora illustrato.

Lo sconcerto è reso ancor più profondo non riuscendo ad individuare traccia di una sola ragione che possa giustificare tale iniziativa, soprattutto in considerazione che il diritto in parola, dal momento della sua introduzione, è stato esercitato dai componenti laici in maniera esemplare senza alcun nocumento per il sereno e regolare funzionamento del Consiglio Giudiziario.

Diviene allora inevitabile spiegarsi i motivi di fondo che hanno indotto i proponenti a sostenere tale involuzione del regolamento nel senso di una preconcepita e profonda sfiducia e una grande disistima nei confronti dell'Avvocatura in generale, dei Consigli dell'Ordine e, infine, dei Consiglieri giudiziari laici.

Tale impostazione tradisce la inaccettabile idea che l'Avvocatura sia da considerarsi soggetto estraneo alla Giurisdizione e che questa invece sia patrimonio nella esclusiva disponibilità e gestione della Magistratura.

Questo pensiero, tuttavia, è di una arretratezza concettuale e culturale sconfinata, in quanto non soltanto in aperto contrasto con i principi generali del nostro Ordinamento e della Carta Costituzionale, ma in grave distonia con la posizione assunta da autorevoli esponenti della Magistratura che hanno sostenuto, già da diversi anni, l'importanza del contributo dell'Avvocatura nella gestione del Servizio Giustizia: tra i primi possiamo ricordare il Presidente Emerito della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, nonché il Presidente della Corte Francesco Cassano e la Procuratore Generale Annamaria Tosto.

Allo stesso modo il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Piero Curzio, in occasione della sua prima uscita nella sede dell'Ordine degli Avvocati di Bari ha espresso l'importanza della necessaria e indispensabile collaborazione con gli Organi di rappresentanza dell'Avvocatura.

È ormai sempre più prevalente l'affermazione che sia giunto il momento che le vicende interne alla Giurisdizione (tranne quelle che riguardino la sicurezza o la privacy del singolo magistrato) siano conosciute e conoscibili dai cittadini e dalla società civile, offrendo loro un comportamento trasparente mai improntato al corporativismo ed al negazionismo.

Si pensi che anche la Corte Costituzionale ha avviato un vero e proprio progetto di trasparenza dei rapporti con la società civile, inviando tutti i propri Componenti nei vari consessi per far conoscere il lavoro e l'importanza del Giudice delle leggi, ma anche affrontando il dialogo con i cittadini.

Si aggiunga che la più recente normativa statale ha imposto ai vari organi ed enti la

via della trasparenza, affinché chiunque possa conoscere in modo legittimo i lavori svolti e le modalità operative di quelle strutture organizzate e il Parlamento ha all'esame un disegno di legge che riconosce il diritto di tribuna in questione.

Oltre la metà dei Consigli Giudiziari del nostro paese ha già compiuto il passo in avanti verso il riconoscimento in favore dell'Avvocatura della qualità di soggetto imprescindibile e protagonista fondamentale della Giurisdizione.

Ebbene, la previsione costituzionale della presenza di componenti laici in seno agli organi giurisdizionali, anche quelli apicali, risponde proprio all'esigenza di garantire la partecipazione della collettività, per il tramite di qualificati esponenti, alla gestione della funzione primaria dello Stato.

Rinchiudersi, oggi, nel segreto della camera di consiglio costituisce un enorme passo indietro della magistratura proprio nei confronti dei cittadini, in nome dei quali viene esercitata la funzione giudiziaria. Gli Avvocati in rappresentanza dei cittadini costituiscono una risorsa da valorizzare anche e soprattutto all'interno degli organi di gestione della giurisdizione e di controllo sull'operato della Magistratura proprio perché portatori di interessi generali e scevri da condizionamenti di appartenenza alla stessa compagine professionale.

La collaborazione ed il contributo dell'Avvocatura non può essere richiesto soltanto quando si tratta di investire fondi per il funzionamento degli uffici giudiziari, e allo stesso tempo venga lasciata fuori la porta (anzi, in questo caso, venga sbattuta fuori dalla stanza) quando si tratta di assistere, e solo di assistere, a decisioni importanti sul funzionamento di quegli stessi uffici.

L'iniziativa in parola rappresenta un gravissimo strappo ai rapporti istituzionali con gli organi di rappresentanza dell'Avvocatura da sempre improntati a un sereno confronto e al dialogo costruttivo con la Magistratura. Senza trascurare l'impatto negativo che tale arretramento susciterebbe nella percezione da parte del foro e dell'intera comunità.

Per tali imprescindibili ragioni si auspica un ripensamento da parte dei proponenti al fine di scongiurare l'inevitabile incrinamento della sinergica collaborazione tra le componenti della Giurisdizione, non essendo disposta l'Avvocatura ad essere confinata al subalterno ruolo di ospite indesiderato.

Manda al Presidente dell'Ordine per le iniziative conseguenti.



DELIBERAZIONE N. 71

SEDUTA CONSILIARE 15 DICEMBRE 2020

Commissione tributaria Bari su commissione patrocinio

a spese dello stato:

Il Consiglio indica la Vice Presidente Avv. Serena Triggiani come componente effettivo e la Cons. Mariella Leone come componente supplente.

Si comunichi.



DELIBERAZIONE N. 72

SEDUTA CONSILIARE 22 DICEMBRE 2020

Convenzione dall'Ente Ecclesiastico Ospedale Miulli di

Acquaviva delle Fonti.

Il Presidente riferisce in merito alla convenzione da sottoscrivere con laboratori di analisi dell'area metropolitana ed in particolare riferisce della proposta avanzata dall'Ente Ecclesiastico Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Il Consiglio, esaminata la proposta di convenzione, la condivide e manda al Presidente per la redazione e la sottoscrizione con conseguente pubblicazione sul sito.



DELIBERAZIONE N. 73

SEDUTA CONSILIARE 22 DICEMBRE 2020

Protocollo per udienze convalida dei richiedenti asilo

Il Presidente introduce l'argomento ed espone le precisazioni richieste dall'avvocatura ed accolte dal Tribunale: il Consiglio approva la bozza di protocollo e manda al Presidente per la sottoscrizione.



DELIBERAZIONE N. 74

SEDUTA CONSILIARE 22 DICEMBRE 2020

LPF in tema di liquidazione dei compensi per i difensori di

ufficio.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 22 dicembre 2020,

premesso

- che sono pervenute all'attenzione di questo Consiglio dell'Ordine segnalazioni di decreti di liquidazione emessi dal Tribunale di Bari in favore di difensori di ufficio in misura irrisoria;*
- che, per quanto attiene alla determinazione del compenso dei suddetti difensori, gli artt. 82, 106 bis e 116 DPR 115/02 prevedono che essa non possa superare i valori medi dei parametri vigenti (D.M. 55/14 come integrato dal D.M. 37/18), ridotti di 1/3: ne consegue che l'Autorità Giudiziaria ha discrezionalità di liquidare un compenso oscillante tra i valori minimi (medi ridotti alla metà) e i valori medi, sempre ridotti di 1/3, e sempre avuto*

riguardo ai criteri di cui al D.M. 55/14 come integrato dal D.M. 37/18 (vale a dire in considerazione delle caratteristiche, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, della rilevanza patrimoniale, del numero degli atti e dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente, del numero di udienze, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime);

- che, peraltro, il protocollo per la liquidazione delle spese legali per i difensori di imputati ammessi al gratuito patrocinio o difesi di ufficio concordato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, la Camera Penale di Bari ed il Tribunale di Bari in data 12.03.2018 prevede in tutte le ipotesi ivi contemplate compensi ben superiori a quelli irriverenti riconosciuti nei decreti di liquidazione segnalati a questo Coa;

- che, in tale quadro normativo, i citati decreti emessi dal Tribunale di Bari si appalesano ben al di sotto dell'importo minimo liquidabile, appaiono privi di motivazione e non contengono alcun riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/14 come integrato dal D.M. 37/18;

- che l'irrisorietà dei compensi liquidati sembra considerare sfavorevolmente l'attività svolta dal difensore di ufficio, il quale invece svolge una importante funzione anche socialmente rilevante;

- che l'art. 2 co. 2 della legge n. 247/2012, attribuisce

all'Avvocato la funzione "di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti" e che detta previsione è di tale oggettiva intensità e rilevanza, da poter essere ricondotta all'inalienabile diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione;

- che il doveroso rispetto dei principi di dignità e decoro nell'esercizio della professione forense - consacrati dall'art. 3, co. 2, della L.P. e dall'art. 9 del c.d.f. – tengono conto sia "del rilievo sociale della difesa" che del "rispetto dei principi della diretta e leale concorrenza".

Tanto premesso (e richiamata la propria precedente delibera n. 5 del 12.03.2019)

INVITA

l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Bari ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, affinché i magistrati del proprio ufficio emettano decreti di liquidazione in favore dei difensori di ufficio in conformità ai principi stabiliti dalla vigente normativa, evitando la liquidazione di compensi inferiori a quelli minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e comunque non inferiori a quelli concordati nel protocollo del 12.03.2018.

Si comunichi al Presidente del Tribunale e si pubblichi sul sito.



DELIBERAZIONE N. 75

SEDUTA CONSILIARE 22 DICEMBRE 2020

***Avviso pubblico per la formazione dell'elenco dei professionisti
professionisti del Comune di Ruvo di Puglia.***

Il Consiglio, all'esito della discussione, adotta il seguente deliberato:

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 22.12.2020,

considerato che:

- è pervenuta all’attenzione di questo Consiglio dell’Ordine, l’Avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa del Comune di Ruvo di Puglia, con allegata documentazione;

premessi che:

- il “Disciplinare per la costituzione di un elenco per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in

giudizio ad Avvocati esterni” allegato all’Avviso pubblico, contiene le seguenti disposizioni:

1. *art. 10, comma 2: “La misura massima dei compensi, ... sarà determinata e pattuita con i legali esterni, ... secondo i parametri minimi fissati nel citato Decreto Ministeriale, per scaglione di riferimento, ridotti della percentuale di ribasso offerta dal professionista”;*

2. *art. 10, comma 9: “Nei giudizi costituiti da una fase cautelare ed una fase di merito, all’avvocato difensore verrà corrisposto... il compenso previsto dal D.M. 55/2014 ai minimi tariffari e tenuto conto dell’offerta dallo stesso, nella misura del 70% per la fase cautelare e del 30% per la fase di merito”;*

3. *art. 10, comma 15: “In caso di giudizi riuniti o comunque connessi tra loro, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come innanzi stabilito per il primo giudizio, ed il 15% del compenso predetto, oltre accessori come per legge, per ciascun giudizio connesso e tanto anche nel caso in cui non vi sia la riunione dei giudizi”;*

4. *art. 10, comma 10: “Nessun compenso aggiuntivo è previsto per le istanze di sospensione, ... Nel caso in cui le citate istanze di sospensione vengano proposte e trattate con separato procedimento si applicano analogicamente le disposizioni sopra richiamate relative alla “fase cautelare” per i giudizi amministrativi”;*

5. *art.8, comma 7: “... la designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l’amministrazione ed ogni relativo impegno rimane a carico dell’avvocato designato”;*

6. *art.8, comma 9, del predetto disciplinare è previsto che: “Con riferimento alle ipotesi di conferimento dell’incarico per la stipula di convenzioni di negoziazione assistita l’incarico viene conferito gratuitamente”;*

7. *art. 10, comma 3, del predetto disciplinare è previsto che: “La previsione del compenso del professionista è in ogni caso*

onnicomprendensiva di tutte le attività inerenti l'incarico affidato, nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento (trasferte)";

ritenuto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (introdotto dall'art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito dalla L. 04.12.2017, n. 172 e modificato dai commi 487 e 488 dell'unico articolo della L. 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), il compenso degli Avvocati per lo svolgimento di attività di consulenza e rappresentanza in giudizio, deve essere "equo", ossia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri previsti dalle apposite tabelle ministeriali. La inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal DM n. 55 del 2014, già affermata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 8/12/2016), è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, con la dichiarazione di illegittimità delle liquidazioni giudiziali inferiori ai detti minimi in quanto lesive del decoro professionale (cfr. Ordinanze n. 24492 del 2016; n. 30286 del 2017, n. 1018 del 2018 e n. 21487 del 2018).

- l'art. 2, co. 2 della legge n. 247/2012, attribuisce all'Avvocato la funzione "di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti" e detta previsione, è di tale oggettiva intensità e rilevanza, da poter essere ricondotta all'inalienabile diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. In tale ottica, la funzione della difesa e, quindi, l'attività dell'Avvocato, non attiene al mero ambito corporativo, ma si eleva al superiore piano delle garanzie costituzionali. L'onerosità della prestazione costituisce, quindi, una componente necessaria dell'incarico difensivo, così come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 7299/2015, giacché il suo esercizio "concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione ...".

- *il doveroso rispetto dei principi di dignità e decoro nell'esercizio della professione forense - consacrati dall'art. 3, co. 2, della L.P. e dall'art. 9 del c.d.f. – tengono conto sia “del rilievo sociale della difesa” che del “rispetto dei principi della diretta e leale concorrenza”;*

- *in applicazione del disposto dall'art. 2233 c.c., i compensi professionali debbono essere consoni al decoro della professione (cfr. Ordinanza resa il 21 ottobre 2016 dalla Sesta Sezione della Suprema Corte che, con riferimento al D.M. n. 140/2012, ha ribadito il principio di diritto già enunciato dalla Sesta Sezione con sent. n. 25804/2015);*

- *l'art. 37 del c.d.f. vietano l'acquisizione di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro e che, di sicuro, sostanzia la violazione dei generali canoni di dignità e decoro la condotta di chi accetta o propone un compenso irrispettoso delle norme primarie generali, qual è l'art. 2233, co. 2, c.c., di norme primarie speciali, ovverosia dell'art. 3, co. 2, legge n. 247/2012, nonché di norme regolamentari comunque vincolanti per i professionisti forensi;*

- *nell'eventualità, di una pattuizione inferiore a quella ritenuta equa, il valore sociale della difesa acquisterebbe una valenza meramente mercantile ed il principio della leale concorrenza ne risulterebbe ineludibilmente violato.*

- *Per il combinato disposto di cui ai commi 6 e 8 dell'art. di cui all'art. 13-bis della*

L. 31 dicembre 2012, n. 247, sono vessatorie e, pertanto, nulle, le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'Avvocato. In particolare, sono dichiarate vessatorie le clausole che prevedono: - l'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito; l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla

prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione.

Del pari, è da ritenersi illegittima l'offerta gratuita di prestazioni professionali, in quanto, oltre ad essere carente dei requisiti della serietà e dell'affidabilità, si pone in contrasto con la prescrizione recata dall'art. 2 del D.M. N. 55/2014 (Parametri), secondo cui "Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera" (TAR Lombardia, sent. n. 902 del 19.04.2017 – Sez. quarta);

Tanto considerato e ritenuto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari,

INVITA

Il Comune di Ruvo di Puglia a rivedere l'Avviso e la convenzione apportando le modifiche che:

- 1. riconoscano agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di rappresentanza in giudizio, un compenso non inferiore a quello minimo previsto dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;*
- 2. eliminino, nulle, indicate ai commi 6 e 8 dell'art. 13-bis, n. 247.*

Si comunichi al Nucleo Centrale di Monitoraggio ed alla camera Amministrativa.



DELIBERAZIONE N. 76

SEDUTA CONSILIARE 30 DICEMBRE 2020

Dimissioni avv. Roberta Valente da consigliera Coa Bari

Il Presidente porta in comunicazione la pec inviata all'Ordine dalla Consigliera Valente il 22 dicembre 2020 ore 14,37 avente ad oggetto la comunicazione delle dimissioni da consigliere dell'Ordine.

Omissis

Il Consiglio, ringrazia la Consigliera Valente per il lavoro svolto e il contributo reso alle attività del Consiglio e manda al Presidente ed al Segretario per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 28 n. 6 l.p.f.

Si pubblici sul sito